SANITA’ ABRUZZO: LA SORTE DEI PICCOLI OSPEDALI E LE FORMULE MAGICHE COMMISSARIALI

17 Marzo 2022



GUARDIAGRELE – La vicenda della chiusura dei piccoli ospedali abruzzesi, e le formule magiche “commissariali”: questo il tema dell’intervento ospitato da Abruzzoweb di Angelo Orlando, ex senatore di Rifondazione comunista, due volte consigliere regionale, ex presidente della prima commissione Bilancio.

La formula magica

“ … il commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione… dà esecuzione al programma operativo… che con il presente decreto é approvato, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione; b) il medesimo commissario ad acta, altresì, adotta… in modo da garantire… che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate siano coerenti, nel rispetto dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza: 1) con l’obiettivo del raggiungimento dell’equilibrio economico stabile del bilancio regionale, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio sanitario definito dalla legislazione vigente; 2) con gli ulteriori obblighi a carico della regione previsti dalla legislazione vigente….”.

Nel mondo antico, quando la memoria non era ancora stata sostituita dalla scrittura, la formula era lo strumento essenziale per la trasmissione delle creazioni artistiche. Anche quando gli aedi sono sostituiti da Omero, questa formula continua a sopravvivere, perché la ripetizione è sempre lo strumento della perpetuazione.

La storia continua anche nel Medioevo, soprattutto nelle chansons de geste e nella Chanson de Roland.

Accanto alla formula, al topos, appare un altro elemento caratteristico, soprattutto della tragedia greca, il deus ex machina.

Potrebbe, può, sembrare strano, ma questi elementi vivono ancora oggi, anche se in una dimensione totalmente originale, la dimensione del diritto, soprattutto in relazione alla tutela di quello sancito dall'articolo 32 della Costituzione della Repubblica italiana, il diritto alla salute, un diritto oggi "finanziariamente condizionato".

A questo punto diventa inevitabile un banale esercizio di memoria.

Tra i Ministri del nuovo Governo, enfaticamente definito dei "migliori", un ruolo di primo piano ha indubbiamente il nuovo/a Guardasigilli, la Presidente della Corte Costituzionale, professoressa Marta Cartabia.

La sua figura di studiosa innovatrice, universalmente apprezzata, ha, però, forse perché ancora nella fase di apprendistato tra i giudici delle leggi, discutibilmente toccato un problema molto sentito da quei cittadini abruzzesi che, qualche anno fa, lottavano strenuamente in difesa dei "piccoli ospedali", quei piccoli ospedali che un accordo con il Governo e un Piano sanitario, il Piano Sanitario Regionale abruzzese 2008-2010, ancora tutelava.

Un primo brandello di storia. Nel 2010, un Presidente-Commissario ad acta per risanamento dei conti della sanità, Gianni Chiodi, elevato al soglio commissariale da Silvius, sodale deus ex machina, con una manovra decisamente illegittima, con le DCA numero 44 e 45-agosto-, il Programma Operativo, cancella i piccoli ospedali abruzzesi.

Tra il dicembre 2010 e il gennaio 2011, il Consiglio di Stato riapre i giochi chiarendo che con qualche paginetta e velleitari algoritmi non si tocca un diritto alla salute uguale per tutti.

Il contenzioso tra i cittadini di Guardiagrele, Pescina e Tagliacozzo e il mirifico duo Chiodi-Baraldi sembra, finalmente, esaurirsi con il successo dei "ribelli", quando, con due dotte, icastiche, esemplari sentenze, l'ultima del maggio 2011, il Tar Abruzzo, in questa ed in altre circostanze, unico baluardo del dettato costituzionale, "smonta" definitivamente il Programma nella parte relativa ai piccoli ospedali.

Così, due anni dopo il produttivo pellegrinaggio a Roma del 2009, la preghiera dell'azzurro regionale terreno che invoca il soccorso di Silvius, il deus ex machina celeste, è finalmente esaudita con la formula magica, collocata nello spazio (Abruzzo) e nel tempo, l'articolo17, comma 4, lettera c), del decreto-legge numero 98/2011, convertito nella legge 111/2011, la scialuppa che trae in salvo Commissario e Programma operativo, quel commissario che, dopo le lagnanze del maggio 2011, il 30 giugno dello stesso anno, già anticipava il successo ottenuto.

I cittadini di Tagliacozzo e Pescina, irriducibili, si rivolgono di nuovo al Tar Abruzzo, Tar che, con le ordinanze del 16 febbraio e 5 aprile 2012, solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo-scialuppa di fronte alla Corte Costituzionale.

Nell'anno del signore 2013, la Corte, Presidenti rispettivamente Gallo e Silvestri, con la professoressa Cartabia sempre presente nel Collegio giudicante, dichiara, prima con l'ordinanza 173/2013, successivamente con l'ordinanza 269/2013 l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma quattro, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, sotterrando definitivamente un diritto costituzionalmente sancito.

Con un impervia scalata degna del più agguerrito casuista gesuitico, la questione viene rimandata al Consiglio di Stato che nel 2014, di fatto, sancisce impropriamente la legittimità della formula incriminata.

Il capolavoro del lapsus memoriae, ovvero non siamo tutti uguali: qualche tempo dopo, in Molise la meritoria ed efficiente creatura di un illuminato imprenditore privato è costretta a contestare il Programma Operativo straordinario del Commissario-Presidente, di panni di panni cromaticamente affini al nuovo deus ex machina diversi, però, da quelli dell'antica coppia, tapino a sua volta costretto ad invocare soccorso.

Qui riappare il supremo carattere atemporale e sovratemporale della formula e , con un'operazione mirabile di copia-incolla, testimoniando che la memoria degli uffici legislativi resiste brillantemente al tempo, tutelando rigorosamente anche le virgole, riappare la formula, salvifica, un tempo, per l'Abruzzo.

A fronte della nuova opposizione dell'interessato, anche il Tar Molise, con ordinanza 49/2019, solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 bis del decreto-legge aprile 2017, convertito nella legge 96/2017, la nuova veste della formula.

Questa volta, però, dai meandri della memoria della Corte riemerge la sentenza 14/1999, una sentenza che bocciava inesorabilmente qualsiasi norma che, per assenza di uno scrutinio rigoroso, si palesava evidentemente come sanatoria.

Così, la formula, una volta salvifica e per tanto tempo aulicamente sostenuta e perpetuata, con la sentenza 116/2020,

Presidente Cartabia del Collegio giudicante, viene ridotta al rango di toppa volgare e nella sua nuova dimensione spazio temporale viene drammaticamente qualificata come costituzionalmente illegittima.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli